

1 Onere della prova

1.1 Quali sono le norme sull'onere della prova?

In relazione all'onere della prova vige il principio secondo cui la parte sulla quale incombe tale onere deve provare i fatti addotti, affinché possa essere accertata la validità degli argomenti presentati in giudizio.

La norma fondamentale sulla ripartizione dell'onere della prova, volta a definire il soggetto obbligato, è contenuta nell'articolo 342 del codice di procedura civile. Ai sensi di tale disposizione, la parte che intende far valere un diritto dovrà provare in giudizio i fatti costitutivi di tale diritto, e la parte contro cui è stato invocato tale diritto dovrà dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto stesso. Sono impeditivi i fatti che ostacolano l'efficace costituzione del diritto; sono modificativi quelli che alterano la portata del diritto costituito e sono estintivi i fatti che, essendo il diritto validamente costituito, lo estinguono. In caso di dubbio, i fatti devono essere considerati come costitutivi.

Nelle azioni di semplice accertamento negativo, caratterizzate dall'assenza di una richiesta di condanna dell'altra parte e da una mera valutazione dell'inesistenza di un diritto o di un fatto, spetta al convenuto (la parte contro cui è stata intentata la causa) provare gli elementi costitutivi del diritto invocato. Nelle azioni che devono essere esperite entro un certo termine a decorrere dalla data in cui l'attore (colui che intenta la causa) è venuto a conoscenza di un fatto determinato, spetta al convenuto provare che il termine è già scaduto, fatta salva un'altra disposizione specificamente stabilita dalla legge.

Se il diritto invocato dall'attore è soggetto a condizione sospensiva (evento futuro e incerto dalla cui esistenza le parti lasciano dipendere la produzione degli effetti del negozio giuridico) o al *dies a quo* (termine allo scadere del quale insorge il diritto), spetta all'attore provare che si è verificata la condizione o che il termine è trascorso. Nel caso in cui il diritto sia soggetto a condizione risolutiva (evento futuro e incerto dalla cui verifica le parti hanno lasciato dipendere la cessazione degli effetti del negozio giuridico) o al *dies ad quem* (termine allo scadere del quale avviene l'estinzione del diritto), spetta al convenuto provare che si è verificata la condizione o che il termine è trascorso.

Le norme precedenti s'invertono nel caso in cui vi sia una presunzione legale (conseguenza o illazione che la legge trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), una dispensa o un esonero dal rispetto delle suddette norme relative all'onere probatorio, oppure se vi sia un accordo valido in tal senso e, in generale, ogniqualvolta lo stabilisca la legge. L'onere della prova è altresì invertito laddove una parte abbia intenzionalmente impedito all'altra di presentare la prova.

L'accordo che inverte l'onere della prova è considerato nullo quando si tratta di diritto indisponibile (diritto di cui la parte non può disporre attraverso semplice manifestazione di volontà in tal senso) o quando l'inversione renda eccessivamente difficile per una delle parti l'esercizio del diritto. Analogamente, è nullo l'accordo che esclude un mezzo di prova legale o ammette un mezzo di prova diverso da quelli stabiliti dalla legge. Se le disposizioni legali relative alla prova si fondano su motivi di ordine pubblico, l'accordo è considerato nullo in qualsiasi circostanza.

Alla prova prodotta dalla parte cui spetta dimostrare un fatto determinato, la controparte può opporre una controprova, al fine di sollevare un dubbio; se tale dubbio insorge, la causa dovrà essere risolta a sfavore della parte incaricata di provare l'esistenza del fatto in esame.

Una prova legale piena può essere confutata unicamente dimostrando che il fatto all'origine della prova è falso, fatte salve altre eventuali restrizioni specificamente stabilite dalla legge.

Spetta a chiunque invochi una norma consuetudinaria, di diritto interno o straniero, provarne l'esistenza e il contenuto, ma il giudice deve adoperarsi d'ufficio per trarne le relative conoscenze. Il giudice ha il dovere di conoscere una norma ex officio ogniqualvolta debba basare la propria decisione su una norma di diritto consuetudinario, interno o straniero, senza che le parti l'abbiano invocata oppure qualora la controparte ne abbia riconosciuto l'esistenza e il contenuto o non abbia presentato opposizione. Qualora non sia in grado di stabilire il contenuto del diritto applicabile, il giudice farà uso delle norme del diritto consuetudinario portoghese.

1.2 Esistono norme che dispensano dal provare certi fatti? In quali casi? È possibile produrre prove per invalidare una determinata presunzione legale?

Sì, tali norme esistono.

Non sono soggetti all'onere della prova i fatti notori, ossia quelli che sono di pubblico dominio.

Ciò vale ugualmente per i fatti che siano noti al giudice in virtù dell'esercizio delle sue funzioni; quando il giudice richiama tali fatti, la relativa prova documentale deve essere allegata al fascicolo di causa.

Analogamente, i soggetti che beneficiano di una presunzione legale (sopra definita) sono dispensati dalla prova di un fatto presunto.

Le presunzioni legali possono essere confutate mediante presentazione della prova contraria, tranne nei casi in cui la legge non ammetta tale prova.

1.3 In quale misura il giudice deve essere convinto di un fatto per porlo a fondamento della sua decisione?

Il giudice valuta liberamente le prove e decide sulla base del proprio prudente convincimento in relazione a ciascun fatto.

Il principio della libera valutazione della prova non può essere utilizzato per dimostrare l'esistenza di fatti rispetto ai quali la legge chieda l'adempimento di formalità specifiche, o per provare i quali sia imposta la produzione di una prova documentale, o in relazione a fatti la cui esistenza sia pienamente provata da prove documentali, dalla presenza di un accordo o da una confessione delle parti.

Il giudice deve prendere in esame tutte le prove prodotte, che provengano o meno dalla parte incaricata di produrle, salvo nei casi in cui la legge escluda l'efficacia della prova di un fatto, qualora non sia prodotta da una determinata parte interessata.

Ogni dubbio sui fatti controversi o sull'onere della prova ha come conseguenza una decisione a sfavore della parte che trae vantaggio dal fatto.

2 Assunzione delle prove

2.1 L'assunzione delle prove avviene sempre su richiesta di parte o anche ad iniziativa del giudice?

La legge prevede la possibilità che sia il giudice ad avviare d'ufficio le pratiche per l'acquisizione della prova.

Spetta al giudice eseguire od ordinare, anche d'ufficio, tutte le misure necessarie per appurare la verità e per la giusta composizione della controversia, in quanto ai fatti che è autorizzato a conoscere.

Il giudice può, in qualsiasi fase del procedimento, ordinare la comparizione personale delle parti per deporre su fatti rilevanti per la decisione della causa.

Spetta al giudice, di sua iniziativa o su istanza di una delle parti, richiedere informazioni, pareri tecnici, piantine, fotografie, disegni, oggetti o altri documenti necessari a chiarire la verità. Tale richiesta può essere rivolta a organi ufficiali, alle parti in causa o a terzi.

Ogniqualevolta lo ritenga opportuno, il giudice può procedere all'ispezione di beni o persone, d'ufficio o su istanza delle parti e nel rispetto della riservatezza della vita privata e familiare e della dignità umana, al fine di chiarire qualsivoglia fatto che sia rilevante per la decisione della causa. Il giudice ha la possibilità di recarsi sul luogo in questione o di ordinare di procedere alla ricostruzione dei fatti, qualora lo ritenga necessario.

Nel corso di un procedimento giudiziario, qualora sussistano motivi per presumere che un determinato soggetto, non chiamato a deporre come testimone, sia a conoscenza di fatti rilevanti per la decisione della causa, il giudice è tenuto a ordinare che tale soggetto sia chiamato a deporre in giudizio.

Inoltre, il giudice può ordinare d'ufficio l'assunzione di prove peritali.

2.2 Una volta accolta la richiesta di parte di assunzione delle prove, quali sono le fasi successive?

Le prove sono generalmente presentate insieme alle memorie. Alla fine della domanda, l'attore deve allegare l'elenco dei testimoni e la richiesta di assunzione di altri mezzi di prova; se il convenuto contesta la domanda, deve presentare, con la comparsa di risposta, un elenco di testimoni e una richiesta di assunzione di altri mezzi di prova. Il ricorrente può modificare la richiesta originale dei mezzi di prova, nell'ambito della replica, se del caso, o entro 10 giorni dalla notifica della memoria di difesa. Qualora il convenuto presenti una domanda riconvenzionale e l'attore vi risponda, il convenuto può modificare la richiesta originale di assunzione delle prove entro 10 giorni dall'avvenuta notifica della risposta.

Di norma, l'assunzione della prova avviene nell'udienza finale. A titolo eccezionale, è ammessa la produzione anticipata di prove. Sono considerati mezzi di prova le deposizioni dei testimoni, le prove peritali e le prove ottenute attraverso un'ispezione giudiziaria. Per ottenere l'assunzione anticipata di prove è sufficiente il giustificato motivo di ritenere che diventi impossibile o molto difficile raccogliere la deposizione di alcuni soggetti nel momento processuale appropriato, oppure procedere alla verifica di determinati fatti attraverso una perizia o un'ispezione.

Una volta accolte le domande di assunzione delle prove nel corso dell'udienza preliminare, ove possono essere modificate o, se questa non è prevista dalla pertinente ordinanza, dopo che siano stati ascoltati i rispettivi avvocati, si procede alla convocazione dell'udienza finale.

È inoltre possibile aggiungere o emendare l'elenco dei testimoni fino a 20 giorni prima della data fissata per l'udienza finale e la controparte viene informata di tale possibilità affinché se ne avvalga, se lo desidera, entro cinque giorni.

La produzione di prove nell'udienza finale, fatti salvi i casi in cui le circostanze giustificano un'alterazione dell'ordine legale da parte del giudice, inizia dalle dichiarazioni delle parti.

Segue, qualora la prova si fondasse su tali mezzi, l'esibizione di filmati o riproduzioni audio.

A tale fase possono seguire chiarificazioni orali da parte dei periti, qualora le parti o il giudice abbiano richiesto la loro comparizione in udienza, cui segue a sua volta un esame delle testimonianze.

Dopo l'assunzione della prova, inizia il dibattito sul merito. In tali dibattiti, gli avvocati espongono le conclusioni de iure e de facto cui sono pervenuti attraverso le prove presentate; ogni avvocato ha diritto a una replica.

Al termine dell'udienza finale, gli atti sono trasmessi al giudice perché deliberi entro 30 giorni. Se non ritiene di avere chiarito in modo sufficiente i fatti, il giudice può tornare in aula, ascoltare i soggetti che ritiene necessario sentire e ordinare tutti i provvedimenti che considera opportuni per dissipare i dubbi.

2.3 In quali casi il tribunale può respingere la richiesta di una parte di assunzione delle prove?

La richiesta di assunzione delle prove può essere respinta qualora venga presentata al di fuori dei termini legalmente previsti a tal fine.

Una richiesta di assunzione delle prove può essere respinta in tutto o in parte, anche qualora sia stata presentata tempestivamente, nei seguenti casi: il numero di testimoni per un determinato tipo di procedimento è eccessivo (le testimonianze in eccesso devono essere respinte); il giudice considera irrilevante o dilatoria la richiesta di una prova peritale; una persona che potrebbe testimoniare come parte è convocata in qualità di testimone; sono richieste le deposizioni della parte in relazione a fatti contrari alla moralità o criminosi di cui la parte è accusata; oppure alla parte si chiede di testimoniare su fatti che non implicano una confessione. Sono inoltre inammissibili le prove che implicano la violazione di un segreto di Stato o professionale, ovvero del segreto d'ufficio al cui rispetto sono tenuti i dipendenti pubblici, dal quale tuttavia possono essere dispensati conformemente ai termini di legge.

Successivamente, durante l'udienza finale e dopo che i testimoni abbiano prestato giuramento, il giudice effettua un interrogatorio preliminare, mirante a identificare i testimoni e ad accertare se siano parenti, amici o nemici di una parte, se si trovino in rapporto di dipendenza con le parti e se abbiano un interesse diretto o indiretto nella causa. Se dalla risposta si deduce che il dichiarante non è idoneo a testimoniare o non è la persona che era stata chiamata a testimoniare, il giudice non lo ammette a deporre. Solo le persone che non soffrono di anomalie psichiche e che sono fisicamente e mentalmente atte a deporre sui fatti da provare possono rendere una testimonianza; è compito del giudice valutare la capacità naturale dei soggetti chiamati a testimoniare, con l'obiettivo di verificare l'ammissibilità e l'attendibilità delle loro deposizioni.

La prova testimoniale non è ammessa qualora, per disposizione di legge o come stipulato dalle parti, la dichiarazione negoziale debba essere resa per iscritto o provata con un documento scritto. La prova testimoniale non è ammessa neppure quando il fatto è stato interamente provato da un documento o da altro mezzo con pieno valore probatorio. La prova testimoniale è inammissibile se si basa su un accordo contrario o complementare al contenuto di un atto autentico ovvero di un documento privato con pieno valore probatorio, a prescindere dalla circostanza che l'accordo sia anteriore, contemporaneo o posteriore al documento.

2.4 Quali sono i mezzi di prova?

Costituiscono mezzi di prova:

- a) documenti;
- b) confessioni;
- c) deposizioni delle parti in causa;
- d) perizie;
- e) ispezioni giudiziarie;
- f) deposizioni dei testimoni;
- g) presentazione di oggetti;
- h) presunzioni.

2.5 Quali sono le procedure per l'audizione di testimoni? Sono diverse da quelle per l'assunzione della testimonianza di consulenti tecnici? Quali sono le norme relative alla presentazione di prove scritte e di relazioni/pareri di esperti?

Non è in virtù del fatto che la prova sia presentata oralmente o per iscritto che emergono differenze tra l'efficacia dimostrativa dei mezzi probatori.

Il giudice è vincolato unicamente dalle prove legali con valore probatorio predeterminato, nei termini e nei limiti specificati dalla legge: atti pubblici o scritture private, la cui autenticità sia accertata con i mezzi previsti dalla legge (v. articoli da 362 a 387 del codice civile), le confessioni (v. articoli da 352 a 360 del codice civile) e le presunzioni legali (articoli da 349 a 350 del codice civile).

Le altre prove sono valutate conformemente al principio della libera valutazione della prova, che non obbedisce ad altre regole se non a quelle dettate dall'esperienza, ossia a giudizi generali e astratti basati su un ragionamento causale. La prova sarà apprezzata in base al convincimento del giudice in relazione a ciascun fatto, tenuto conto delle suddette regole.

2.6 Alcuni mezzi di prova hanno più forza di altri?

La legge attribuisce una diversa efficacia dimostrativa ai vari mezzi probatori.

La libera valutazione dei mezzi di prova viene esclusa, e alcuni mezzi risultano prevalenti su altri, qualora la legge attribuisca uno specifico valore di convincimento a un determinato mezzo probatorio o quando esiga, per l'esistenza o la prova del fatto giuridico, una qualsiasi formalità particolare. Nei casi di prova legale negativa, la legge vieta che determinati mezzi probatori inducano il convincimento del giudice.

In relazione alla produzione di prove mediante l'assunzione di deposizioni testimoniali, l'audizione orale di periti (che, in generale, sono ascoltati solo nell'udienza finale, se risultino necessari chiarimenti orali, poiché il risultato della perizia figura già in una relazione scritta), le ispezioni giudiziarie, le relazioni peritali e i documenti non dotati per legge di particolare forza probatoria, il giudice valuta liberamente le prove prodotte.

L'efficacia dimostrativa delle deposizioni testimoniali è liberamente valutata dal giudice. Tuttavia, la prova testimoniale non può essere assunta in sostituzione di un documento legalmente richiesto o per dimostrare un accordo contrario o aggiuntivo al contenuto di determinati documenti.

Il giudice valuta liberamente la forza probatoria delle risposte dei consulenti, nonché il risultato delle ispezioni giudiziarie.

Gli atti pubblici (ossia gli atti scritti predisposti da autorità o funzionari pubblici competenti, nell'ambito delle loro funzioni) sono considerati una prova piena dei fatti che indicano come realizzati da tali agenti, nonché dei fatti in essi attestati sulla base della comprensione dell'ente che ha emanato gli atti (tale dimostrazione può essere confutata soltanto mediante prova contraria). Le scritture private la cui firma e la cui grafia - o solamente la firma - siano riconosciute o non contestate dalla parte nei cui confronti viene fatta valere la scrittura, o quando tale parte dichiara di non sapere se la firma e la grafia le appartengono, nonostante il fatto che le siano state attribuite, o le scritture private considerate autentiche legalmente e giudizialmente, e quelle la cui firma o grafia sia stata autenticata ai sensi della legislazione notarile, costituiscono piena prova in quanto alle dichiarazioni attribuite al rispettivo autore, fatte salve la contestazione e la prova della falsità del documento. I fatti contemplati nella dichiarazione sono considerati dimostrati nella misura in cui risultino contrari agli interessi del dichiarante; tuttavia, la dichiarazione ha un carattere indivisibile. Le scritture private autenticate ai sensi della legge notarile hanno valore probatorio di atti autentici, ma non sostituiscono questi ultimi nei casi in cui la legge richiede documenti di tale natura perché l'atto sia considerato valido.

Una confessione giudiziaria scritta ha pieno valore probatorio contro la parte confitente. Una confessione stragiudiziale, nella forma di una scrittura pubblica o privata, è considerata una prova nei termini applicabili a tali documenti e, qualora sia stata resa alla controparte o al suo rappresentante, ha pieno valore probatorio.

Una confessione stragiudiziale non trasposta in un documento materiale non può essere provata dai testimoni nei casi in cui non sia ammessa la prova testimoniale; qualora tale prova sia ammessa, il giudice ne valuta liberamente il valore probatorio.

Le confessioni giudiziali non scritte e le confessioni stragiudiziali rese a un terzo o contenute in un testamento sono valutate liberamente dal giudice.

Una confessione non costituisce una prova sfavorevole alla parte confitente nei seguenti casi: a) se è considerata insufficiente dalla legge o se riguarda fatti il cui riconoscimento o la cui ricerca è vietata dalla legge; b) se riguarda fatti relativi a diritti indisponibili; c) se il fatto confessato è impossibile o chiaramente inesistente.

2.7 Per provare determinati fatti, sono obbligatori mezzi di prova specifici?

Sì, è quanto prevede il diritto portoghese.

Quando la legge esige, come forma di dichiarazione negoziale, un documento conforme a determinate formalità, tale documento non può essere sostituito da un altro mezzo di prova o da un altro documento di forza probatoria inferiore.

Laddove la legge esiga, in relazione all'esistenza o alla prova del fatto giuridico, una qualsiasi formalità speciale, essa non può essere oggetto di deroga.

2.8 I testimoni hanno per legge l'obbligo di testimoniare?

Tutti i soggetti, siano parti in causa o no, sono tenuti a collaborare per scoprire la verità, rispondendo alle domande che sono loro rivolte, sottoponendosi alle indagini necessarie, mettendo a disposizione quanto sia stato richiesto e compiendo gli atti stabiliti.

2.9 In quali casi un testimone può rifiutarsi di testimoniare?

Possono rifiutarsi di deporre come testimoni, salvo nelle azioni che abbiano come oggetto la verifica della nascita o del decesso dei figli:

gli ascendenti nelle cause dei discendenti e gli adottandi in quelle degli adottati, e viceversa;

il suocero o la suocera nelle cause del genero o della nuora, e viceversa

uno dei due coniugi, o ex coniugi, nelle cause in cui l'altro coniuge o ex coniuge sia parte in giudizio;

chi convive o abbia convissuto in un'unione di fatto in condizioni analoghe a quelle dei coniugi con una delle parti in causa.

Spetta al giudice informare i soggetti summenzionati della facoltà di rifiutare di deporre.

È considerato legittimo il rifiuto di deporre eccetto da testimoni tenuti al segreto professionale, d'ufficio e di Stato, relativamente ai fatti coperti da tale segreto.

2.10 Chi si rifiuta di testimoniare può essere obbligato a farlo o incorrere in sanzioni?

I soggetti che rifiutano di testimoniare, conformemente alla risposta data alla precedente domanda, non incorrono in sanzioni né sono tenuti a collaborare con il giudice, poiché si tratta di un loro diritto.

2.11 Vi sono persone che non possono testimoniare?

Sì, esistono soggetti le cui deposizioni non possono essere assunte.

Si tratta, ad esempio, dei soggetti interdetti per anomalia psichica e tutti coloro che non sono fisicamente o mentalmente atti a deporre sui fatti che costituiscono oggetto di prova.

Spetta al giudice valutare la capacità naturale dei soggetti chiamati a testimoniare.

Coloro che nella causa possono deporre come parti, non possono rendere una deposizione testimoniale.

2.12 Qual è il ruolo del giudice e delle parti nell'audizione di un testimone? A quali condizioni un testimone può essere udito mediante videoconferenza o altri mezzi tecnici?

I testimoni depongono nell'udienza finale, di persona o mediante teleconferenza, eccetto quando:

si proceda a un'audizione anticipata (nei casi in cui esista il fondato timore che diventi impossibile o molto difficile assumere la deposizione di un determinato soggetto);

si proceda inviando una lettera rogatoria al consolato portoghese;

l'audizione avvenga presso la residenza del testimone o la sede dei servizi (prerogativa concessa al Presidente della Repubblica e agli agenti diplomatici stranieri in condizioni di reciprocità);

sussista l'impossibilità di comparire in tribunale;

sia utilizzata la prerogativa di deporre per iscritto.

Il testimone depone in modo preciso, indicando le sue motivazioni e qualsiasi circostanza che possa giustificare la sua conoscenza dei fatti; i motivi adottati dovranno essere, per quanto possibile, dettagliati e fondati.

L'interrogatorio viene condotto dall'avvocato della parte che ha citato il testimone. L'avvocato della controparte può rivolgere al testimone domande utili per completare o chiarire la deposizione, in relazione ai fatti sui quali ha deposto.

Il giudice deve impedire che gli avvocati trattino incivilmente il testimone e facciano domande o considerazioni impertinenti, tendenziose, capziose o vessatorie.

L'interrogatorio e il controinterrogatorio sono condotti dai rappresentanti delle parti, fatti salvi i chiarimenti richiesti dal giudice e le domande che quest'ultimo ritenga opportune per appurare la verità.

Il giudice condurrà l'interrogatorio, laddove risulti necessario, per garantire la serenità del testimone o per porre fine a domande inopportune.

Il testimone, prima di rispondere alle domande che gli sono rivolte, può consultare il fascicolo, esigere che gli siano mostrati determinati documenti in esso contenuti, oppure presentare documenti volti a corroborare la sua deposizione; sono ammessi e inclusi nel fascicolo solo i documenti che la rispettiva parte non poteva produrre.

3 Valutazione delle prove

3.1 Se una parte si è procurata una prova illegalmente, esistono limiti alla facoltà del giudice di utilizzare tale prova ai fini della decisione?

Le prove ottenute illegalmente non possono essere prese in considerazione dal giudice.

3.2 In quanto parte in causa, le mie dichiarazioni avranno valore probatorio?

Sì, oltre al succitato diritto delle parti di testimoniare, l'ordinamento portoghese conferisce alle parti la facoltà di rendere dichiarazioni.

Effettivamente, fino al momento iniziale della fase orale del procedimento di primo grado, le parti possono chiedere il permesso di rendere una dichiarazione sui fatti che le hanno coinvolte personalmente o dei quali hanno avuto una conoscenza diretta.

Il giudice valuta liberamente le dichiarazioni delle parti, tranne quando contengano una confessione.

Al riguardo, consultare la risposta alla domanda 2.6.

Ulteriori informazioni

Normativa applicabile

[Codice civile](#)

[Codice di procedura civile](#)

Ulteriori informazioni

[Ministero della Giustizia](#)

[Ufficio del procuratore generale](#)

[Gazzetta ufficiale](#)

[Banca dati giuridica](#)

Ultimo aggiornamento: 23/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.